

54.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	1209	Ministro della difesa (Trasmissione di documento)	1209
Disegni di legge (Assegnazione a Commissioni in sede referente)	1207	Missioni vevoli nella seduta pomeridiana del 18 settembre 1996	1207
Disegno di legge di conversione n. 2018:		Proposta di modificazione al regolamento (Annunzio)	1207
(Articolo unico)	1191	Proposte di legge (Assegnazione a Commissioni in sede referente)	1207
(Modificazioni apportate dalla Commissione)	1191	Proposte di legge costituzionale (Assegnazione a Commissioni in sede referente)	1207
(Articoli del relativo decreto-legge)	1192		
(Emendamenti e subemendamenti)	1198		
(Ordini del giorno)	1202		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 26 LUGLIO 1996, N. 393, RECANTE INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE (2018)

PAGINA BIANCA

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, recante interventi urgenti di protezione civile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 25 marzo 1996, n. 162, e 27 maggio 1996, n. 292.

MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 3, dopo le parole: « si provvede, » sono inserite le seguenti: « avvalendosi delle competenti strutture tecniche delle amministrazioni statali e regionali, »; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I prefetti sono tenuti a riferire sull'attuazione degli interventi con separate relazioni al competente ufficio della Corte dei conti, dando conto, in particolare, delle deroghe poste in essere e dei relativi effetti. »;

al comma 5, sono aggiunte, in fine, le parole: « , che si avvale delle competenti strutture tecniche delle amministrazioni statali e regionali. »;

al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I commissari individuati nelle ordinanze sono tenuti a riferire sull'attuazione dei singoli interventi ai competenti uffici dell'Unione europea e della Corte dei conti, dando conto in particolare dell'efficacia delle deroghe relative all'accelerazione delle procedure. ».

All'articolo 4, al comma 1, capoverso 2-bis, dopo le parole: « della città di Firenze, » sono inserite le seguenti: « nonché per la costituzione di una struttura operativa per il controllo e la gestione delle emergenze, ».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: « il Ministro per la protezione civile » sono sostituite dalle seguenti: « il Dipartimento della protezione civile »; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I commissari individuati nelle ordinanze sono tenuti a riferire sulla attuazione degli interventi con separate relazioni al competente ufficio della Corte dei conti dando conto, in particolare, delle deroghe poste in essere e dei relativi effetti. ».

Dopo l'articolo 7, sono inseriti i seguenti:

« ART. 7-bis — (Assegnazione di somme al Mediocredito centrale S.p.a.). — 1. Per fronteggiare le finalità previste dall'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35,

e successive modificazioni, è assegnata, per l'anno 1996, al Mediocredito centrale S.p.a. la somma di lire 19 miliardi ad integrazione degli stanziamenti già assegnati con le deliberazioni 2 marzo 1995, 21 dicembre 1995 e 18 giugno 1996 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 1995, n. 55 del 6 marzo 1996 e n. 182 del 5 agosto 1996.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni.

ART. 7-ter — (Modifica all'articolo 5-ter del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265) — 1. Al comma 1 dell'articolo 5-ter del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, le parole: "31 dicembre 1996" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1997" ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

(Interventi di carattere idrogeologico d'emergenza nelle regioni Sicilia, Calabria e Molise, di prevenzione a fini di protezione civile e per opere dipendenti da calamità del 1995).

1. Per fronteggiare interventi urgenti di emergenza idrogeologica nella regione siciliana è autorizzata la complessiva spesa di lire 250 miliardi da iscriversi su apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1996.

2. Il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con la regione, definisce il programma degli interventi anche sulla base degli accertamenti effettuati dal Gruppo nazionale per la difesa delle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche.

3. All'attuazione degli interventi si provvede, tramite i prefetti competenti per territorio, con ordinanze di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, che disciplinano le modalità di trasferimento dei finanziamenti ai prefetti.

4. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione del capitolo 8778 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, relativa al recupero o alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato.

5. Per fronteggiare situazioni di emergenza e di risanamento del suolo connesse a dissesti idrogeologici e alla salvaguardia delle coste nelle regioni Calabria, Molise e Sicilia sulla base di un programma all'uopo predisposto dal Dipartimento della protezione civile, si provvede a ricomprendere prioritariamente tali interventi nella programmazione delle risorse comunitarie, provenienti dall'utilizzo del deflattore o da eventuali riprogrammazioni di interventi già finanziati nell'ambito del quadro comunitario di sostegno 1994-1999 obiettivo 1 e in ritardo di attuazione, affidandone l'attuazione medesima allo stesso Dipartimento.

6. Per l'attuazione degli interventi del comma 5 il Dipartimento della protezione civile è autorizzato, nel rispetto della disciplina comunitaria, ad adottare ordinanze finalizzate all'accelerazione delle procedure.

7. Le regioni colpite dagli eventi calamitosi del 1993, del 1994 e del 1995 possono utilizzare le economie derivanti da fondi già

loro assegnati con il decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, con decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, nonché con il decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, per opere dipendenti dalle calamità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, nonché per interventi che abbiano carattere di prevenzione anche in connessione con i piani di protezione civile.

ART. 2.

(Interventi per la ricostruzione della Basilica di Noto).

1. Per gli interventi di urgenza e per evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose a seguito del crollo della Basilica di Noto, nonché per le operazioni di ricostruzione e restauro della Basilica stessa, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi da iscriversi su apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1996.

2. All'attuazione degli interventi di cui al comma 1 si provvede, tramite il prefetto di Siracusa, con ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, che disciplinano le modalità di trasferimento dei finanziamenti ai prefetti.

3. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione del capitolo 8778 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, relativa al recupero o alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato.

ART. 3.

(Interventi urgenti sui beni architettonici della Val di Noto e sul patrimonio di edilizia abitativa pubblica di Augusta).

1. Allo scopo di evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose, si provvede, d'intesa con la regione siciliana, ad emanare ordinanze di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per snellire le procedure per l'attuazione del recupero e della conservazione del patrimonio culturale della Val di Noto con particolare riferimento ai comuni colpiti dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990 e degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 21 dicembre 1991, n. 433, relativi alla città di Augusta.

2. La valutazione in merito alla rispondenza dei progetti relativi al recupero del patrimonio culturale della Val di Noto con particolare riferimento ai comuni colpiti dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990 e agli aspetti di restauro e della sicurezza sismica è effettuata da una commissione presieduta dall'assessore regionale alla pubblica istruzione e ai beni culturali ed ambientali e composta dai soprintendenti per i beni culturali ed ambientali competenti, dai direttori degli uffici del genio civile competenti nonché dal direttore dell'Istituto centrale per il restauro del Ministero per i beni culturali e ambientali e dal presidente del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). I predetti componenti possono delegare un proprio rappresentante in caso di assenza o impedimento.

3. Le spese per il trattamento economico di missione dei componenti della commissione di cui al comma 2 fanno carico alle disponibilità ordinarie degli appositi capitoli di bilancio delle amministrazioni pubbliche interessate.

ART. 4.

(Interventi urgenti nella città di Firenze).

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 12 gennaio 1996, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1996, n. 96, è inserito il seguente:

« 2-bis. Per la realizzazione degli interventi urgenti finalizzati alla sicurezza idraulica dell'Arno nel tratto urbano della città di Firenze, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere, nel limite di spesa di lire 1.800 milioni, con le disponibilità del capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1996. ».

ART. 5.

(Differimento di termini relativi alla realizzazione di impianti di monitoraggio).

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 275, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 339, le parole: « 30 settembre 1995 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 dicembre 1996 ».

ART. 6.

(Ordinanze per l'alluvione calabrese del dicembre 1972-gennaio 1973).

1. Al fine di favorire il superamento della situazione di emergenza verificatasi nella ricostruzione delle abitazioni distrutte o abbandonate, perché in aree dichiarate inagibili, nonché il trasferimento, anche in altri comuni, degli abitati colpiti o abbandonati, o di parte di essi, nella regione Calabria a seguito delle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973, il Ministro per la protezione civile è autorizzato ad emanare ordinanze, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in materia di snellimento delle procedure, anche in deroga alle

disposizioni vigenti e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 7.

(Modifiche all'articolo 8 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35).

1. Al comma 4-bis dell'articolo 8 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, introdotto dal decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, le parole: « e, comunque, entro il 30 giugno 1996 » sono soppresse.

2. Al comma 4-quater dell'articolo 8 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, introdotto dal decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, è aggiunto il seguente periodo: « La durata dell'attività del comitato tecnico di cui al comma 3 è prorogata al 31 dicembre 1996 ».

ART. 8.

(Rifinanziamento Fondo anticipazioni dello Stato e aumento limite di spesa).

1. Il Fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle aziende danneggiate da pubbliche calamità, già elevato a 238,5 miliardi con legge 23 dicembre 1992, n. 500, è ulteriormente elevato a 256,5 miliardi per l'anno 1996 e a 261,5 miliardi a decorrere dall'anno 1997.

2. Il limite di spesa previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle aziende danneggiate da pubbliche calamità, già elevato a lire 70,550 miliardi con legge 23 dicembre 1992, n. 500, è ulteriormente elevato a lire 77,550 miliardi a decorrere dall'anno 1996.

3. Il limite di spesa di lire 16,230 miliardi previsto dall'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, per la concessione delle provvidenze contemplate nell'articolo 7-bis del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, già elevato a lire 26,230 miliardi dall'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, è ulteriormente elevato a lire 28,230 miliardi a decorrere dall'anno 1996.

4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a lire 27 miliardi per l'anno 1996 e a lire 32 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

ART. 9.

(Riordino e finanziamenti all'Istituto nazionale di geofisica).

1. In attesa del riordino dell'Istituto nazionale di geofisica (ING) di cui all'articolo 26 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, e alla legge 30 ottobre 1989, n. 356, l'Istituto medesimo opera tramite programmi pluriennali

approvati dal CIPE, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, e finanziati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Istituto adotta il primo programma pluriennale e i regolamenti di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti restano in carica gli attuali organi statutari.

2. Per l'attività da svolgersi nell'anno 1996 dall'Istituto nazionale di geofisica per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, sulla base dei programmi triennali di collaborazione scientifica approvati dalla Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui all'articolo 9 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato alla concessione di un contributo straordinario al medesimo Istituto di lire 6.500 milioni.

3. All'onere di cui al comma 2 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come rideterminata nella tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550.

ART. 10.

(Provvedimenti per la campagna antincendi boschivi 1996).

1. Per far fronte con la massima urgenza all'emergenza connessa con gli incendi boschivi sul territorio nazionale e

per assicurare la necessaria continuità degli interventi con mezzi aerei anche nella imminenza della prossima stagione estiva, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della protezione civile sono autorizzati, a far data dalla scadenza delle precedenti convenzioni, a continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 1996, della società SISAM per la gestione degli aerei Canadair CL 215 con verifica della congruità dei prezzi.

2. Per la definizione dei rapporti con la società SISAM inerenti l'intera gestione degli aerei Canadair CL 415, di pertinenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della protezione civile, si provvede tenendo conto, con i necessari adeguamenti, delle condizioni previste nelle convenzioni indicate al comma 1, nonché dei minori costi conseguenti al potenziamento della flotta aerea ed alla razionalizzazione del servizio.

3. Per la copertura della spesa di gestione degli aerei Canadair CL 215 e per la gestione operativa e logistica degli elicotteri in dotazione al Corpo forestale dello Stato, è autorizzata, per l'anno 1996, la spesa di lire 40 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. All'onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6878 dello stato di previsione per l'anno 1996 del Ministero del tesoro.

ART. 11.

(Volontariato di protezione civile).

1. All'articolo 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: « delle associazioni di volontariato e degli organismi che lo promuovono » sono sostituite dalle seguenti: « delle organizzazioni di volontariato di protezione civile »;

b) al comma 3, nel capoverso e nelle lettere a) e b) la parola: « associazioni » è sostituita dalla seguente: « organizzazioni »;

c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. Entro sei mesi dalla data di conversione del presente decreto, si provvede a modificare il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613. ».

2. All'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, sono soppresse le parole: « accertando l'assenza di condanne penali ovvero di procedimenti penali in corso nei confronti degli aderenti alle associazioni ».

ART. 12.

(Modifiche agli articoli 6, 8 e 12 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, e fissazione del termine per l'erogazione del contributo di cui all'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265).

1. Al decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Viene, altresì, concesso nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 4 un contributo pari al settanta per cento di quanto effettivamente corrisposto a titolo di imposta sul valore aggiunto per il ripristino, la ricostruzione o l'acquisto delle unità immobiliari. », e dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Ferme restando le condizioni di cui al comma 1, ai soggetti proprietari degli immobili o, comunque,

ivi residenti, è concesso nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 4 un contributo, a fondo perduto, fino al settanta per cento del danno accertato per la perdita, la distruzione o il danneggiamento di beni mobili di arredo nel limite massimo complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare.»;

b) all'articolo 8, comma 1, dopo le parole: «venti miliardi» sono inserite le seguenti: «da ripartire dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

c) all'articolo 8, comma 1-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche ricomprendendovi eventualmente nuove aree.»;

d) all'articolo 12, comma 5-ter, il capoverso 2-bis è sostituito dal seguente:

«2-bis. Le domande rivolte ad ottenere i benefici di cui all'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, devono essere presentate entro il termine del 30 giugno 1996.»;

e) all'articolo 12, comma 5-octies, le parole: «30 giugno 1996» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1996».

2. Il termine entro il quale deve essere erogato il contributo di cui all'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, è fissato, per le domande presentate antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in sessanta giorni dalla data della relativa entrata in vigore; per le domande presentate in data successiva il termine è fissato in novanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

ART. 13.

(Interpretazione autentica dell'articolo 24 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,

convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e proroga del termine di cui all'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, e successive modificazioni)

1. La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, si intende nel senso che l'autorizzazione ad utilizzare le somme ivi previste si riferisce anche agli interventi complementari a quelli già in corso di realizzazione di cui al decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, e al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, e diretti ad assicurare la loro piena funzionalità. Conseguentemente le competenze ed i poteri attribuiti al presidente della regione siciliana dall'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, si intendono estesi alla realizzazione degli interventi complementari.

2. Il termine di cui al predetto articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, già prorogato dall'articolo 1 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 304, convertito dalla legge 22 luglio 1994, n. 456, e dall'articolo 24 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1998.

ART. 14.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI
RIFERITI AGLI ARTICOLI 1, 2, 3, 6, 7 e
12 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1

Al comma 2, sostituire le parole: Il Dipartimento di protezione civile, d'intesa con la regione, *con le seguenti:* Il Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

1. 6.

Turroni, Scalia, Boato, Procacci.

Al comma 2, dopo le parole: accertamenti effettuati *aggiungere le seguenti:* dalle strutture tecniche dello Stato e.

1. 7.

Turroni, Scalia, Boato, Procacci.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. All'attuazione degli interventi provvede il Presidente della Regione siciliana, fatti salvi gli atti già posti in essere.

1. 3.

Saraca, Prestigiacomò.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il Presidente del comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183 dispone l'attuazione degli interventi mediante gli organi tecnici competenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico; il Presidente del comitato dei Ministri può nominare dei commissari *ad acta* per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo.

1. 8.

Turroni, Scalia, Boato, Procacci.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

All'attuazione degli interventi si provvede tramite un Commissariato, presieduto dal Ministro dei lavori pubblici o da un suo delegato e composto da un rappresentante per ciascuna delle Regioni interessate e per ognuno degli organi indicati nel comma 2 dell'articolo 3 del presente decreto. Il Commissariato provvederà alla attuazione degli interventi con ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

1. 1.

Lo Porto, Riccio, Foti.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. All'attuazione degli interventi si provvede, avvalendosi delle competenti strutture tecniche delle amministrazioni statali e regionali, con ordinanze di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. I commissari individuati nelle ordinanze sono tenuti a riferire sull'attuazione degli interventi con separate relazioni al competente ufficio della Corte dei conti, dando conto, in particolare, delle deroghe poste in essere e dei relativi effetti.

1. 13.

La Commissione.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione del capitolo 4529 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per il 1996, concernente oneri derivanti dalle garanzie di cambio assunte dallo Stato.

1. 4.

Prestigiacomò, Bono, Caruso.

Al comma 5, sostituire le parole: dal Dipartimento della protezione civile *con le seguenti:* dal Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

1. 5.

Turroni, Scalia, Boato, Procacci.

Al comma 5, sostituire le parole: allo stesso Dipartimento che si avvale *con le seguenti:* alle ordinarie competenti amministrazioni che si avvalgono.

1. 11.

Turroni, Scalia, Boato, Procacci.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Nella programmazione delle risorse comunitarie si dovranno altresì ricomprendere prioritamente, nell'ambito del medesimo quadro comunitario di sostegno 1994-1999 obiettivo 1, gli interventi necessari per la bonifica dei siti degradati per l'emergenza rifiuti e per l'inquinamento dei sistemi idrici predisposti dal Ministero dell'ambiente.

1. 12.

Turroni, Scalia, Procacci, Boato.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse comunitarie di cui al periodo precedente saranno ripartite tra le regioni Calabria, Molise e Sicilia rispettando le proporzioni fissate dall'utilizzo del deflattore o da eventuale riprogrammazione degli interventi già finanziati nell'ambito del quadro comunitario di sostegno 1994-1999 - obiettivo 1.

1. 2.

Riccio, Lo Porto, Foti.

Sopprimere il comma 6.

1. 10.

Turroni, Scalia, Procacci, Boato.

ART. 2.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'attuazione degli interventi di cui al comma 1 provvede il Presidente della Regione siciliana, fatti salvi gli atti già posti in essere.

2. 1.

Saraca, Prestigiacomio.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'attuazione degli interventi di cui al comma 1 si provvede tramite il direttore dell'istituto centrale per il restauro del Ministero dei beni culturali e ambientali al quale sono conferiti i poteri di commissario straordinario.

2. 3.

Turroni, Scalia, Procacci, Boato.

Al comma 2, sostituire le parole da: con ordinanza *fino alla fine del comma con le seguenti:* nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. 4.

Turroni, Scalia, Procacci, Boato.

All'articolo 2, comma 2, sostituire le parole: con ordinanza *con le seguenti:* con ordinanze.

2. 5.

La Commissione.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione del capitolo 4529 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1996 concernente oneri derivanti dalle garanzie di cambio assunte dallo Stato.

2. 2.

Prestigiacomio, Bono.

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole da: Allo scopo fino a: Val di Noto con le seguenti: Allo scopo di evitare situazioni di pericolo o maggiori danni ai beni architettonici della Val di Noto, il Ministero dei beni culturali, d'intesa con la regione siciliana, predispone un programma di interventi per l'attuazione del recupero e la conservazione del patrimonio culturale della valle medesima.

3. 4.

Turroni, Scalia, Procacci, Boato.

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: La valutazione è subordinata all'assenso delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e dei beni culturali.

3. 5.

Turroni, Scalia, Boato, Procacci.

Al comma 2 sopprimere il secondo periodo.

* 3. 1.

Prestigiacomo.

Al comma 2 sopprimere il secondo periodo.

* 3. 6.

Turroni, Scalia, Boato, Procacci.

Al comma 2 sostituire il secondo periodo con il seguente:

I predetti componenti possono delegare un qualificato rappresentante delle strutture di appartenenza in caso di impedimento e partecipano alle conferenze di servizi per l'approvazione dei progetti degli interventi, convocate ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

3. 7.

La Commissione.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: possono delegare un proprio rappresentante in caso di assenza o impedimento con le seguenti: partecipano alle conferenze dei servizi convocate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, per l'approvazione dei progetti degli interventi.

3. 3.

Turroni, Scalia, Boato, Procacci.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: o impedimento. con le seguenti: o impedimento e partecipano alle conferenze dei servizi per l'approvazione dei progetti degli interventi, convocate ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

3. 2.

Turroni, Scalia, Procacci, Boato.

ART. 6.

Sostituire le parole da: il Dipartimento per la protezione civile sino alla fine del comma con le seguenti: il Presidente del comitato dei ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183 nomina un commissario ad acta.

6. 1.

Turroni, Scalia, Boato, Procacci.

Al primo periodo sostituire le parole da: il Dipartimento per la protezione civile sino alla fine del periodo con le seguenti: il Presidente del Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989,

n. 183, provvede con la nomina di un commissario *ad acta* e riferisce al Parlamento sulla realizzazione degli interventi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. 2.

Turroni, Scalia, Procacci, Boato.

ART. 7-bis.

SUBEMENDAMENTI
ALL'EMENDAMENTO 7-bis. 3
DELLA COMMISSIONE

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. La regione Piemonte è autorizzata a trasformare in contratti a tempo indeterminato i contratti a termine per l'assunzione del personale tecnico laureato di cui all'articolo 7, comma 3-ter del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438.

*** 0.7-bis. 3. 1**

Muzio, De Cesaris, Penna, Dameri, Soave.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. La regione Piemonte è autorizzata a trasformare in contratti a tempo indeterminato i contratti a termine per l'assunzione del personale tecnico laureato di cui all'articolo 7, comma 3-ter del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 agosto

1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438.

*** 0.7-bis. 3. 2.**

Oreste Rossi, Teresio Delfino.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7-bis (Integrazioni al decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni) - 1. Per le finalità di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, il Mediocredito centrale è autorizzato ad utilizzare nel limite di lire 19 miliardi le disponibilità finanziarie assegnategli per l'anno 1996 ai sensi dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 691 del 1994.

7-bis. 3.

La Commissione.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. La regione Piemonte è autorizzata a trasformare in contratti a tempo indeterminato i contratti a termine per l'assunzione del personale tecnico laureato di cui all'articolo 7, comma 3-ter del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge della legge 27 ottobre 1995, n. 438.

7-bis. 2.

Oreste Rossi, Teresio Delfino.

ART. 12

Al comma 1, lettera e) sostituire le parole: 31 dicembre 1996 con le seguenti: 31 dicembre 1997.

*** 12. 1.**

Muzio, De Cesaris, Penna, Dameri, Voglino, Soave.

Al comma 1, lettera e) sostituire le parole: 31 dicembre 1996 con le seguenti: 31 dicembre 1997.

* 12. 2.

Oreste Rossi, Teresio Delfino.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri, in data 9 maggio 1996 è stata ampliata, con ben 11 nuovi membri, la commissione istituita dal decreto-legge 25 marzo 1996, n. 162 e dalle successive reiterazioni, per la valutazione dei progetti relativi al recupero del patrimonio culturale della Val di Noto;

allo stato attuale tale commissione appare eccessivamente ampia e quindi non in condizione di funzionare efficacemente,

impegna il Governo

a rivedere la predetta ordinanza riducendo in misura significativa il numero dei componenti della predetta commissione al fine di favorire la rapidità degli interventi sul patrimonio culturale della Val di Noto.

(9/2018/1)

Prestigiacomio, Saraca, Bono.

La Camera,

premesso che il decreto-legge n. 393 del 1996, recante « Interventi urgenti di protezione civile », disciplina numerose e variegate emergenze che appare opportuno siano affrontate, piuttosto che con un unico ed indifferenziato provvedimento d'urgenza, con singoli interventi a livello regionale introdotti nell'ambito di una nuova normativa-quadro nazionale;

ritenuto che la fase degli interventi-tampone per le emergenze deve cessare, favorendo così una nuova filosofia della protezione civile, volta massimamente a prevenire le calamità naturali, e tale da affrontare, con misure di urgenza, soltanto gli eventi del tutto eccezionali ed imprevedibili;

impegna il Governo

a predisporre in tempi brevi un disegno di legge-quadro sulle calamità naturali che preveda uniformità e certezza di trattamento delle situazioni di danno e veda il suo punto di forza in una mappatura delle aree di rischio del paese;

a ridefinire l'assetto dei Servizi tecnici nazionali in un organismo unitario e coordinato che si avvalga anche dei contributi scientifici e culturali, oltre che operativi, già presenti a vari livelli in seno ai servizi stessi.

(9/2018/2)

Foti, Riccio, Lo Porto, Martinat, Zaccheo, Tosolini.

La Camera,

premesso che:

nei giorni 29 aprile, 7 e 11 maggio 1984 un violento terremoto colpiva numerosi comuni dell'Umbria, dell'Abruzzo, del Molise, del Lazio e della Campania;

i fondi erogati con la legge n. 363 del 1984 non sono stati sufficienti ad ultimare i lavori;

molti centri storici sono oggi completamente disastriati, con i fabbricati in condizioni addirittura peggiori di quanto lo fossero all'epoca del sisma e prima dell'inizio della loro ricostruzione;

il Governo ha quantificato l'importo necessario per la ultimazione dei lavori;

da diversi anni la legge n. 363 del 1984 non viene rifinanziata;

a seguito della entrata in vigore della legge n. 436 del 1995, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge n. 359 del 1995, sono stati riassorbiti nel bilancio dello Stato circa 110 miliardi di lire volti a finanziare interventi ai sensi della citata legge n. 363;

impegna il Governo

in sede di predisposizione dei documenti finanziari per il 1997, a reperire risorse per il rifinanziamento della citata legge n. 363 del 1984 in misura pari almeno all'importo riassorbito nel bilancio dello Stato a seguito della legge di conversione del decreto-legge n. 359.

(9/2018/3)

Casinelli, Riccio, Lorenzetti, Testa, Siola, Albanese, Pistone, Saia.

La Camera,

premesso che:

nel 1991 la provincia di Latina venne colpita da un nubifragio che causò danni ingenti a numerose attività;

la prefettura di Latina emanò i decreti di riconoscimento dei danni subiti dalle ditte individuali;

a tutt'oggi per difficoltà burocratiche, inerzie, posizioni ostiche degli istituti bancari, non si è proceduto ancora al risarcimento degli aventi diritto;

riconosciuta l'esigenza di rifinanziare il fondo stanziato per il ripiano dei relativi danni;

impegna il Governo

ad attivarsi immediatamente in tutte le direzioni per rimuovere tutti gli ostacoli e chiudere positivamente tale vicenda, garantendo ai danneggiati il giusto ed atteso risarcimento.

(9/2018/4)

Michelangeli, Galdelli.

La Camera,

considerato che i cittadini delle aree della Sicilia orientale colpiti dal sisma del dicembre 1990 sono in una situazione di grave penalizzazione, in seguito alla mancata rideterminazione dei costi di intervento relativamente al contributo a favore del patrimonio edilizio privato, le cui cifre sono ferme agli importi fissati con il decreto del ministro dei lavori pubblici n. 1746 del 13 novembre 1993, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 1° dicembre 1993;

considerato che tali cifre, riferite peraltro al costo di intervento per il 1992, comprendono il costo di elevazione, fondazione, sistemazione esterna, allacciamenti ed oneri complementari, spese generali e tecniche, l'acquisizione aree, urbanizzazioni, prospezioni geognostiche e Iva;

considerato che a circa tre anni di distanza dal decreto e a seguito degli aumenti registrati nei costi di costruzione nel settore edilizio si rende necessario rideterminare le cifre in questione che non corrispondono più ai costi di mercato;

impegna il Governo

a emettere un provvedimento per l'immediato adeguamento agli attuali prezzi di mercato dei costi di intervento, relativamente al contributo, per consentire alle popolazioni della Sicilia sud orientale di procedere alla ricostruzione delle case danneggiate dal sisma.

(9/2018/5)

Bono, Prestigiacomo, Rizza, Piscitello, Cappella, Caruso.

La Camera,

rilevato che, con riguardo alle emergenze, si ripetono provvedimenti legislativi di urgenza non solo episodici e frammentari, ma che ricorrono, tra l'altro, al conferimento di eccezionali poteri di deroga a diverse autorità amministrative, prevedendo, talvolta, anche deleghe da parte dello stesso Governo, nonché l'at-

tribuzione di competenze operative a strutture con capacità tecniche e professionali e relative esperienze insufficienti;

rilevato che nel nostro ordinamento, a seguito di un lungo dibattito, è stato da tempo approvato un provvedimento legislativo (legge n. 225 del 1992), che ha inteso ovviare esplicitamente ai detti inconvenienti sia attraverso la definizione di una dettagliata disciplina dell'uso del potere di ordinanza da parte del Governo, riconducendolo alla sua funzione di eccezionale rimedio normativo per le situazioni che dall'ordinamento non potevano essere previste ma giustificate soltanto dalla sussistenza di uno stato di necessità acclarata nelle forme indicate dall'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, sia disegnando un sistema organizzativo — il servizio nazionale della protezione civile — nel quale al Dipartimento, collocato presso la Presidenza del Consiglio, competono funzioni soltanto di coordinamento e per le sole situazioni di emergenza, mentre lo svolgimento concreto delle attività operative, specie alla conclusione del periodo di emergenza, è riservata alle ordinarie, competenti amministrazioni, siano esse statali, regionali o locali;

rilevato che le molte calamità naturali che hanno colpito l'Italia hanno ri-

chiesto molteplici provvedimenti legislativi di finanziamento degli interventi di emergenza e di ricostruzione;

rilevato che in seguito, per l'insufficienza dei fondi stanziati, si è provveduto a rifinanziare anche più volte molte delle predette leggi, in assenza di un quadro organico per il completamento degli interventi;

impegna il Governo:

al rigoroso rispetto della disciplina dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 ed alla allocazione delle competenze amministrative presso le ordinarie amministrazioni;

a predisporre un quadro definitivo dei finanziamenti concessi, delle somme spese, delle risorse ancora necessarie per ciascuna area coinvolta in eventi calamitosi che necessitano di ulteriori interventi di riparazione e/o ricostruzione;

a predisporre conseguentemente un piano organico, anche poliennale, indicante le risorse e gli interventi necessari per il definitivo completamento della fase di riparazione e/o ricostruzione.

(9/2018/6)

Turroni, Scalia, Procacci, Boato, Casinelli, Izzo.

COMUNICAZIONI

PAGINA BIANCA

Missioni vevoli nella seduta pomeridiana del 18 settembre 1996.

Amoruso, Berlinguer, Burlando, Dini, Fantozzi, Finocchiaro Fidelbo, Mantovani, Marongiu, Novelli, Pennacchi, Saia, Testa, Tremaglia, Veltroni, Vigneri, Vita.

Annunzio di una proposta di modificazione al regolamento.

In data 18 settembre 1996 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di modificazione al regolamento d'iniziativa del deputato:

TASSONE: « Criteri per la autorizzazione alla costituzione di gruppi composti da meno di venti deputati » (doc. II, n. 12).

Sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Giunta per il regolamento.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

alla I Commissione (Affari costituzionali)

PECORARO SCANIO: « Norme sulle votazioni a scrutinio segreto nei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali » (359);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE SORO: « Modifiche allo Statuto speciale per la Sardegna in tema di forma

di governo e di ineleggibilità dei consiglieri regionali, nonché di riduzione del numero dei consiglieri regionali » (1605);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE SAVARESE: « Revisione dell'ordinamento della Repubblica per l'introduzione della forma di governo presidenziale » (2146);

alla II Commissione (Giustizia):

PECORARO SCANIO: « Modifica all'articolo 1 del decreto di legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, recante istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive » (366) — *Parere della I Commissione;*

GALDELLI ed altri: « Norme per il sequestro preventivo dei beni nei confronti di soggetti indagati per reati contro la pubblica amministrazione o contro il patrimonio » (623) — *Parere della I Commissione;*

alla III Commissione (Esteri):

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, con atto finale, cinque protocolli e allegati, fatto a Lussemburgo il 12 giugno 1995 » (1700) — *Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV;*

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra, con cinque protocolli, diciotto allegati, atto finale e dichiara-

zioni, fatto a Lussemburgo il 12 giugno 1995» (1726) — *Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV;*

alla VI Commissione (Finanze):

GIARDIELLO ed altri: «Abrogazione dei commi 163, 164, 165, 166 e 167 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di esenzione delle tasse automobilistiche da parte delle imprese di assicurazione» (250) — *Parere delle Commissioni I, V, IX e X;*

BALOCCHI ed altri: «Norme in tema di trasferibilità dei beni dei comuni e delle provincie» (488) — *Parere delle Commissioni I, II e V;*

alla VII Commissione (Cultura):

PECORARO SCANIO: «Legge quadro sulle aree archeologiche protette» (358) — *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, limitatamente alle disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, VIII, X, XI e XIII;*

PECORARO SCANIO: «Norme per la corresponsione alle università di quote dei diritti d'autore per i testi adottati o consigliati» (361) — *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, limitatamente alle disposizioni in materia di sanzioni) e V;*

PECORARO SCANIO: «Divieto di inserimento di messaggi pubblicitari nei libri di testo» (368) — *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, limitatamente alle disposizioni in materia di sanzioni) e X;*

BALOCCHI: «Istituzione della facoltà di scienze delle attività motorie e norme transitorie sugli Istituti superiori di educazione fisica» (485) — *Parere delle Commissioni I, V e XI;*

alla VIII Commissione (Ambiente):

MARTINAT: «Disciplina delle competenze professionali dei geometri nei settori

delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica» (740) — *Parere delle Commissioni I e II;*

STORACE: «Norme in materia di locazione di immobili» (790) — *Parere delle Commissioni I, II, V e VI;*

MUZIO: «Norme in materia di opere idrauliche di terza categoria e di polizia idraulica» (1299) — *Parere delle Commissioni I, II, V e XI;*

DEBIASIO CALIMANI ed altri: «Norme per il reperimento di aree da destinare all'edilizia residenziale pubblica» (2209) — *Parere delle Commissioni I, V e VI;*

alla X Commissione (Attività produttive):

PECORARO SCANIO: «Istituzione dell'Albo nazionale dei cavatori» (362) — *Parere delle Commissioni I e II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);*

GALDELLI ed altri: «Disciplina della subfornitura» (539) — *Parere delle Commissioni I e II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);*

BALOCCHI ed altri: «Modifica all'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, recante la definizione di impresa artigiana» (559) — *Parere delle Commissioni I e II;*

alla XII Commissione (Affari sociali):

PECORARO SCANIO: «Nuove norme per l'accertamento delle minorazioni, delle disabilità e degli handicap» (369) — *Parere delle Commissioni I, II, V, IX e XI;*

alla XIII Commissione (Agricoltura):

BALOCCHI ed altri: «Modifica dell'articolo 14 della legge 4 luglio 1967, n. 580, concernente il pane parzialmente cotto» (498) — *Parere delle Commissioni I e X;*

COMINO ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla Federazione italiana dei consorzi agrari» (1422) — *Parere delle Commissioni I, II e V.*

Trasmissione dal ministro della difesa.

Il ministro della difesa, con lettera in data 12 settembre 1996, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, copia del piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 1996.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*